

COMUNE DI CINTE TESINO



Provincia di Trento

14 aprile 2021

BANDO DI ASTA PUBBLICA PER LA CONCESSIONE IN USO DI BENI

Si rende noto che per la concessione in uso del compendio, composto da terreni con un'unità immobiliare di servizio e da strutture/attrezzature, **denominato** "PARCO AVVENTURA", ubicato su una porzione delle particelle fondiarie 940/1 e 986/1 in c.c. di Cinte Tesino, in località Val Molin, in esecuzione della deliberazione della Giunta Comunale n. 35 del 13.04.2021, dichiarata immediatamente esecutiva, è indetta, ai sensi del combinato disposto dalla L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm. e ii e dal relativo regolamento di esecuzione di cui al D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg.

ASTA PUBBLICA

con aggiudicazione mediante il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, secondo quanto stabilito nel presente bando.

Il canone annuo posto a base di gara è pari a **Euro 4.000,00**, al netto dell'I.V.A. nella misura di legge.

Non sono ammesse offerte in diminuzione rispetto all'importo posto a base di gara o pari all'importo stesso.

A partecipare alla seduta di gara pubblica fissata per il giorno

04/05/2021 alle ore 15.00

c/o la sala del Consiglio comunale al piano terra degli Uffici comunali di via don Dalmonego n. 57, 38050 Cinte Tesino, sono ammessi tutti gli offerenti. Ad interloquire in ordine allo svolgimento della gara sono ammessi tuttavia solo i soggetti autorizzati ad impegnare legalmente il concorrente, ossia i legali rappresentanti o procuratori del concorrente medesimo.

PARAGRAFO I: OGGETTO DELLA GARA

Con la presente gara l'Amministrazione comunale intende procedere alla concessione in uso dei seguenti beni:

a) Parco avventura: sito nel comune amministrativo e catastale di Cinte Tesino (particelle fondiarie 940/1 e 986/1) a circa 850 metri di quota si compone di due briefing, 1 percorso verde, due percorsi blu, un percorso rosso ed uno nero.

Di seguito la consistenza dei vari percorsi:

· Percorso Briefing adulti:

Scala legno, 3 cavi, 2 cavi, teleferica

· Percorso Briefing bambini:

Scala legno, 2 cavi, teleferica con recupero

Percorso Verde:

Scala legno, passerella, tronchi multipli longitudinali, passi del gigante, ponte ad anelli, tunnel di rete, teleferica con recupero

Percorso Blu1:

Scala legno, 3 cavi, tronchi multipli longitudinali, rondelle, legno, tunnel barili, ponte coreografico, tunnel di rete, ponte ad anelli uniti, teleferica con recupero

Percorso Blu2:

Scala legno, rete orizzontale, 2 cavi, bilancia, tronchi multipli longitudinali, scivolo, ponte tibetano, ragnatela, ponte a croci, teleferica con recupero.

Percorso Rosso:

Scala corda, teleferica, teleferica, scivolo, tunnel di rete, teleferica, ponte zig-zag, teleferica, ponte anelli uniti, teleferica, tronchi multipli longitudinali, passerella, super rete a V, teleferica, scala legno.

- Percorso Nero: parete di arrampicata, scala corda, teleferica, 2 cavi, teleferica, slackline con carucola, teleferica, passerella, trapezio, tavole dondolanti, ponte zig-zag, 2 cavi con fettucce, tunnel di rete, ponte tibetano, passerella, liana, muro di rete, sacchi appesi, corda del marinaio, teleferica, scala legno.
- · Via di fuga percorso nero:

Teleferica, teleferica, scala legno.

Tutti i percorsi sono dotati di LVC (linea vita continua) e dove il dislivello dal terreno alla prima piattaforma supera gli 1,5 metri è sempre presente un sistema retrattile anti- caduta.

b) Casetta a servizio del parco: struttura lignea composta da una cassa/magazzino per il parco avventura, due servizi igienici (uno dei quali privo di barriere architettoniche), una piattaforma coperta per la vestizione dei visitatori.

Si allega la planimetria con la corografia dei beni oggetto di concessione (allegati 7 e 8).

La P.A.T. con determinazione del Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale nr. 06 di data 10/02/2021 ha rilasciato la licenza di agibilità a carattere permanente per il parco acrobatico denominato "Parco avventura" sito nel Comune di Cinte Tesino, in località Val Molin nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre di ogni anno. Si specifica che il gestore dovrà impegnarsi al rispetto di tutte le condizioni e limitazioni d'esercizio previste nella determinazione testè citata.

PARAGRAFO II: DISCIPLINA DI GARA

La procedura di gara è disciplinata dal presente bando nonché dalle disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia, con particolare riferimento alla L.P. 19.07.1990 n. 23 e ss. mm. e ii., recante la "Disciplina dell'attività contrattuale e dell'amministrazione dei beni della Provincia Autonoma di Trento", il relativo regolamento di attuazione approvato con D.P.G.P. 22 maggio 1991 n.10-40/Leg, la L.P. n.02/2016 e, per quanto applicabile, il D.Lgs. n.50/2016. La procedura è altresì disciplinata, per quanto riguarda i requisiti soggettivi di accesso alla gara, dalla normativa vigente in materia di parchi avventura. Si specifica che le modalità di gestione, i DPI (dei visitatori e dei sorveglianti), le dotazioni della sicurezza, la documentazione e le liberatorie dovranno fare riferimento alla normativa specifica (UNI EN 15567-2:2015).

PARAGRAFO III: CRITERIO DI AGGIUDICAZIONE

La scelta del concessionario sarà effettuata in base a graduatoria predisposta da apposita commissione, secondo i seguenti parametri di valutazione:

paran	netro	punteggio massimo		
Α	offerta economica (canone)	30 punti		
В	offerta tecnica	70 punti		
	TOTALE	100 punti		

A) offerta economica: massimo 30 punti

Verranno attribuiti **30 punti** all'offerta più alta, espressa in percentuale al rialzo rispetto al canone posto a base di gara di Euro 5.000,00 (al netto dell'I.V.A. nella misura di legge). Alle altre offerte verrà attribuito il punteggio con la seguente formula:

punteggio da attribuire = <u>offerta presa in esame X 50 (punteggio massimo)</u> offerta più alta

Non sono ammesse offerte pari o in ribasso sul canone annuo base.

B) offerta tecnica: massimo 70 punti

L'offerta tecnica, limitata nel numero di facciate (entro quattro), dovrà contenere i punti sotto descritti:

- 1) Anni di esperienza del conduttore: indicare quanti anni di gestione di parchi avventura certificati secondo la norma UNI EN 15567-1. Saranno conteggiati al massimo 7 anni di gestione.
- 2) Apertura del Parco Avventura: descrivere e specificare in dettaglio i giorni e gli orari previsti di apertura del Parco Avventura, considerando l'apertura minima obbligatoria di 4 giorni a settimana, fine settimana compreso e giorni festivi in genere.
- 3) Costo dei biglietti e Modalità di rilascio: specificare in dettaglio il piano tariffario che si intende adottare nella gestione con particolare riguardo a: convenzioni, sconti, gratuità, articolazione del costo per fasce di età, tipologia di percorso e numero di utenti simultanei (gruppi). Specificare anche modi, tempi e luoghi di rilascio agli utenti dei biglietti d'ingresso.
- 4) Progetto di gestione: specificare in dettaglio quali azioni di animazione, intrattenimento e in generale di offerta turistica il gestore voglia mettere in atto per intrattenere gli utenti non direttamente o immediatamente interessati dalle attività in quota.
- <u>5) Azioni di marketing</u>: specificare in dettaglio quali azioni di promozione e marketing si intendano adottare per la pubblicizzazione del servizio offerto (Web, materiale cartaceo, ...).

Andranno esplicitate anche le eventuali collaborazioni economiche e operative ed i servizi aggiuntivi che si intenderà attivare con altri soggetti.

Attraverso la seguente formula sarà valutata l'offerta tecnica di ogni concorrente:

1) sino a 15 punti;

P1 = (N1/M1) *15

dove:

N1 = numero anni di gestione offerta considerata

M1 = numero anni di gestione maggiore nelle offerte P1 = punteggio attribuito all'offerta considerata.

sino a 15 punti;

apertura del parco per 4 giorni settimanali: punti 0, apertura del parco per 5 giorni settimanali: punti 5, apertura del parco per 6 giorni settimanali: punti 10, apertura del parco per 7 giorni settimanali: punti 15.

- 3) sino a 10 punti:
- 4) sino a 15 punti;
- 5) sino a 15 punti.

Ad ogni singolo elemento di valutazione di cui ai superiori punti, 3), .4) e 5), è attribuito un punteggio, variabile tra 0 (zero) e 1 (uno), da parte di ciascun commissario, sulla base della valutazione del piano di gestione, secondo la seguente scala di valori (con possibilità di attribuzione di coefficienti intermedi in caso di giudizi intermedi):

GIUDIZIO	Coefficiente
Eccellente	1,00
Ottimo	0,80
Buono	0,60
Discreto	0,40
Modesto	0,20
Assente o irrilevante	0,00

L'attribuzione dei punteggi avviene, utilizzando i criteri di cui sopra sulla base dell'autonomo e libero apprezzamento di discrezionalità tecnica di ciascun commissario; per ciascun elemento sono effettuate le somme dei punteggi attribuiti da ciascun commissario ed è individuato il relativo coefficiente, riportando ad 1 (uno) la somma più alta e proporzionando a tale somma massima le somme calcolate per le altre offerte, secondo la formula:

V(a) i = Pi / Pmax dove:

V(a) i è il coefficiente della prestazione dell'elemento dell'offerta (a) relativo a ciascun elemento (i), variabile da zero a uno;

P i è la somma dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento dell'offerta in esame;

P max è la somma più alta dei punteggi attribuiti dai commissari all'elemento tra tutte le offerte.

PARAGRAFO IV: DURATA DEL CONTRATTO

A norma dell'art. 3 dello schema dell'atto di concessione (allegato 2 al presente bando), il rapporto contrattuale avrà la durata di anni 6 con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso del parco, con possibilità di proroga per il Comune di ulteriori 6 anni qualora il servizio offerto risulti soddisfacente per il Comune stesso.

Il Comune si riserva comunque la facoltà di revocare anticipatamente la concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

PARAGRAFO V: PAGAMENTO DEL CANONE

A norma dell'art. 4 dello schema di atto di concessione, il canone annuo dovuto dal concessionario, derivante dall'applicazione della percentuale di rialzo offerta sul canone annuo posto a base di gara, deve essere corrisposto dal concessionario al Comune entro la fine di agosto di ogni anno, con versamento diretto al Tesoriere comunale.

Il canone di concessione è soggetto a aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale.

Il canone annuo così determinato è soggetto all'applicazione dell'I.V.A. nella misura di legge.

PARAGRAFO VI: ULTERIORI CONDIZIONI

Al conduttore saranno imposti diversi obblighi gestionali al fine di mantenere in perfetta efficienza le strutture ed il territorio dato in affidamento (elenco non esaustivo) nonché per garantire la funzione sociale dell'intervento:

- a) Numero imbraghi: al fine di garantire un'efficace offerta ai visitatori si richiede al gestore di attrezzare il parco con almeno 30 imbragature e caschetti per bambini e almeno 80 imbragature e caschetti per adulti.
 - Dovranno in oltre essere disponibili guanti e cuffie in numero adeguato agli imbraghi disponibili.
 - Le imbragature dovranno essere in conformità alla EN 361, EN 358, EN 813 o EN 12277 e comunque sempre rispondenti alle prescrizioni della norma principale Uni EN 15567-1.
- b) Reperimento sorveglianti sul territorio: il conduttore avrà l'obbligo di affiggere per almeno 20 giorni l'avviso per la ricerca di personale del parco nelle bacheche dei comuni di Cinte Tesino, Pieve Tesino, Castel Tesino, ecc e di dare preferenza (a parità di formazione e capacità) nell'assunzione ai residenti dei comuni sopra citati.
- c) Edifico a servizio del parco:
 - obbligo di pulizia dei servizi igienici;
 - obbligo di pulizia dell'area circostante la struttura;
 - obbligo di svuotamento della fossa imhoff;
 - obbligo di intestazione dei contratti di fornitura idrica e di energia elettrica;
 - obbligo di segnalazione tempestivo di ogni danneggiamento o rottura delle proprietà pubbliche date in affido.
- d) Parco avventura:
 - essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie prescritte dalla norma UNI EN 15567- 2:2015;
 - assumersi le spese per la manutenzione ordinaria delle attrezzature fornite assieme al parco (sistemi retrattili, funi, corde, reti, impianti, ecc.) come indicato dall'articolo 1575, comma 2, e dall'art. 1609 del codice civile.
- e) Area boschiva:
 - obbligo di sfalcio in prossimità della strada di accesso
 - obbligo di pulizia, sia da rifiuti che da cascami, di tutta l'area occupata dal parco avventura.

Il Comune si impegna a consegnare al gestore i beni immobili, i beni mobili e le attrezzature facenti parte delle strutture in buone condizioni ed a norma, secondo un verbale di consegna che sarà redatto in contraddittorio tra le parti.

Il Comune si impegna a collaborare e supportare, previo accordo tra le parti, le azioni promozionali intraprese dal gestore.

Il Comune eserciterà il monitoraggio e il controllo dell'operato di gestione, con visite periodiche alla struttura, vigilando, in particolare, sulla trasparenza e la promozione di "buone pratiche" da parte del gestore.

Ulteriori condizioni sono stabilite nell'atto di concessione – in conformità allo schema di concessione, allegato n. 2, che verrà stipulato con il concessionario. L'offerta implica l'accettazione dello schema di atto di concessione predisposto dall'Amministrazione concedente.

L'aggiudicatario dovrà inoltre obbligarsi a rimborsare a consuntivo al Comune ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente all'aggiudicatario, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore.

Si precisa infine che non compete all'Amministrazione comunale l'espletamento delle pratiche inerenti l'ottenimento di eventuali, obbligatorie autorizzazioni necessarie allo svolgimento dell'attività. Dette formalità restano ad esclusivo carico dell'aggiudicatario che dovrà provvedervi a propria cura e spese.

PARAGRAFO VII: RICHIESTA DI SOPRALLUOGO

E' fatto obbligo, per chi intende presentare offerta, di effettuare, a proprie spese, un sopralluogo presso l'unità immobiliare oggetto di concessione, **entro il 30 aprile 2021,** accompagnato da personale incaricato dall'Amministrazione che rilascerà apposita certificazione attestante l'avvenuta visita dell'immobile. A conclusione del sopralluogo il personale incaricato dall'Amministrazione redige una certificazione attestante l'avvenuto sopralluogo in duplice copia, di cui una copia viene consegnata al soggetto incaricato dall'Impresa e l'altra al responsabile del procedimento che a sua volta provvede a trasmetterla alla Commissione di gara: **si precisa che la mancata effettuazione del sopralluogo comporta l'esclusione dalla gara**.

PARAGRAFO VIII: SOGGETTI AMMESSI E REQUISITI RICHIESTI

Sono ammesse a presentare offerta le persone fisiche, le imprese singole e i raggruppamenti delle stesse ai sensi dell'art. 24 della L. P. 19 luglio 1990 n. 23 e ss. mm.: a tal fine si precisa che non sono previste prestazioni secondarie.

E' fatto divieto ai concorrenti di partecipare alla gara in più di un raggruppamento temporaneo o Consorzio, ovvero di partecipare alla gara anche in forma individuale qualora abbia partecipato alla gara medesima in raggruppamento o Consorzio. I consorzi sono tenuti ad indicare secondo quanto sarà meglio dettagliato nel prosieguo per quali consorziati il Consorzio concorre: a questi ultimi è fatto divieto di partecipare, in qualsiasi altra forma, alla medesima gara. In caso di violazione di detto divieto, sono esclusi dalla gara sia il Consorzio che il consorziato.

Non possono partecipare alla medesima gara concorrenti che si trovino tra di loro in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile indipendentemente dalla forma giuridica rivestita da ciascuna Impresa e in una qualsiasi relazione, anche di fatto, se la situazione di controllo comporti che le offerte siano imputabili ad un unico centro decisionale. I concorrenti che si trovano in una situazione di controllo di cui all'art. 2359 del codice civile devono dichiarare di aver formulato autonomamente l'offerta, indicando l'offerente con cui sussiste tale situazione e corredando tale dichiarazione con i documenti (inseriti in separata busta chiusa) utili a dimostrare che la situazione di controllo non ha influito sulla formulazione dell'offerta, secondo quanto prescritto nel paragrafo X.

Tutti i concorrenti che risultino partecipare in violazione del suddetto divieto saranno esclusi dalla gara. La verifica, e l'eventuale esclusione dalla gara, sono disposte dopo l'apertura delle buste contenenti l'offerta economica secondo quanto prescritto dal paragrafo XI.

La violazione dei divieti sopra indicati comporta l'esclusione di tutti i concorrenti che risultano partecipare in violazione dei divieti medesimi.

Ai sensi dell'art. 18, comma 3 lettera c), della L. P. 23/1990 e ss. mm., per essere ammessi alla gara i soggetti interessati dovranno dimostrare, a pena di esclusione, di essere in possesso dei seguenti requisiti di ordine generale:

- sono ammesse a partecipare all'asta pubblica le persone fisiche, a condizione che non abbiano riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- sono inoltre ammesse a partecipare le persone giuridiche (o altri soggetti di diritto legittimati alla titolarità di beni immobili a titolo di concessione in uso), quali le imprese individuali, anche artigiane, le società commerciali, le società cooperative e i consorzi, a condizione di:
- non essere in stato di fallimento, di liquidazione, di cessazione di società, di concordato preventivo o di qualsiasi altra situazione equivalente secondo la vigente legislazione, o non avere in tal senso in corso una procedura;
- non avere riportato condanna con sentenza passata in giudicato, né condanna in esito a sentenze di applicazione della pena su richiesta ai sensi dell'articolo 444 del codice di procedura penale, per un reato comportante la pena accessoria dell'incapacità a contrarre con la Pubblica amministrazione;
- non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata) con i soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- non avere commesso errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione:
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza.

Il possesso dei requisiti descritti è provato mediante la presentazione della dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà secondo il fac simile allegato n. 4 al presente bando che i concorrenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara previa compilazione in ogni parte.

In caso di raggruppamenti temporanei di Imprese i requisiti sopraindicati devono essere posseduti secondo le seguenti prescrizioni:

• i requisiti di carattere generale devono essere posseduti da ciascuna delle imprese raggruppate;

I consorzi sono ammessi alle stesse condizioni previste per le Imprese singole nel caso in cui posseggano direttamente i requisiti sopra prescritti. In caso contrario i Consorzi medesimi possono partecipare alla gara utilizzando i requisiti posseduti dalle proprie consorziate per conto delle quali partecipano. Si applicano in ogni caso le disposizioni vigenti in materia di ammissione dei Consorzi alle gare.

PARAGRAFO IX: MODALITA' DI PARTECIPAZIONE ALLA GARA

Per partecipare alla gara i soggetti offerenti dovranno far pervenire, secondo le modalità illustrate nel presente bando e al seguente indirizzo

Comune di Cinte Tesino - Ufficio Protocollo - via Don Dalmonego, 57 - 38050 Cinte Tesino entro le ore 12:00 del giorno 04 maggio 2021

a pena di esclusione,

un plico chiuso, sigillato e controfirmato dal concorrente sui lembi di chiusura, contenente la documentazione di cui al successivo paragrafo X, secondo le modalità ivi precisate.

Il plico dovrà recare all'esterno la dicitura: "OFFERTA RELATIVA ALL'ASTA PER LA CONCESSIONE DEL PARCO AVVENTURA DI CINTE TESINO", mediante:

- raccomandata del servizio postale statale;
- plico analogo alla raccomandata inoltrato da corrieri specializzati;
- consegna diretta all'Ufficio Protocollo del Comune di Cinte Tesino, via Don Dalmonego n. 57, il quale ne rilascia apposita ricevuta previa esibizione dell'allegato n. 1 al presente bando di gara, debitamente compilato per la parte riferita all'offerente.

Il recapito del plico è ad esclusivo rischio del mittente: non saranno ammesse alla procedura le Imprese i cui plichi perverranno all'Amministrazione dopo la scadenza del termine sopra indicato, e questo anche qualora il loro mancato o tardivo inoltro sia dovuto a cause di forza maggiore o per caso fortuito o per fatto imputabile a terzi.

Non saranno prese in considerazione le domande, anche se sostitutive o aggiuntive di quelle precedentemente inviate, che pervengano all'Amministrazione appaltante dopo la scadenza del termine sopraindicato.

L'offerta presentata non vincola l'Amministrazione: il vincolo negoziale si perfeziona con la stipula del relativo contratto.

DOCUMENTAZIONE DISPONIBILE PER I CONCORRENTI

Il presente Bando di Gara, gli allegati ed i fac simili predisposti dall'Amministrazione sono disponibili sul sito internet <u>www.comune.cintetesino.tn.it</u> nella sezione Amministrazione Trasparente - Bandi di Gara e Contratti o possono essere richiesti direttamente al Comune.

INFORMAZIONI E COMUNICAZIONI

Le comunicazioni e gli scambi di informazioni nell'ambito della presente procedura sono eseguiti utilizzando mezzi di comunicazione elettronici ai sensi dell'art. 5-bis del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82, Codice dell'amministrazione digitale.

Pertanto è possibile ottenere chiarimenti ed informazioni a carattere procedurale e tecnicoamministrativo sulla presente procedura unicamente mediante la proposizione di quesiti scritti inoltrare Servizio Segreteria tramite PEC comune@pec.comune.cintetesino.tn.it almeno 8 (otto) giorni prima della scadenza del termine fissato per la presentazione delle offerte. Le risposte ai quesiti formulati che, a giudizio dell'Amministrazione, siano ritenute di interesse generale e le informazioni di carattere generale ed eventuali integrazioni o rettifiche agli atti di gara, saranno pubblicate sul sito internet: www.comune.cintetesino.tn.it alla sezione Amministrazione Trasparente -"Bandi di gara" almeno 4 giorni prima della scadenza per la presentazione delle offerte. Gli operatori economici hanno pertanto l'onere di visitare il sito fino alla scadenza dei termini di presentazione delle offerte al fine di verificare la presenza di eventuali note inerenti la presente gara.

Responsabile della procedura di gara ai sensi della L.P. n. 23/1992: il segretario comunale – dott. Stefano Menguzzo.

PARAGRAFO X: DOCUMENTAZIONE DA INSERIRE NEL PLICO ESTERNO

SEZIONE I - IMPRESE O PERSONE FISICHE PARTECIPANTI SINGOLARMENTE

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Nel plico esterno indicato al paragrafo IX, deve essere inserito, <u>a pena di esclusione</u>, quanto di seguito indicato:

- una busta chiusa debitamente sigillata (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "documentazione amministrativa" e contenente la documentazione a corredo dell'offerta, così come indicata al capitolo 2 "documentazione amministrativa" del presente paragrafo;
- una busta chiusa debitamente sigillata (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "offerta tecnica" e contenente quanto richiesto al capitolo 3 lettera A del presente paragrafo;
- una busta chiusa debitamente sigillata (con ceralacca e/o nastro adesivo o altri strumenti idonei a garantirne l'integrità) e controfirmata sui lembi di chiusura recante la dicitura "offerta economica" e contenente quanto richiesto al capitolo 3 lettera B del presente paragrafo;

Tutta la documentazione descritta ai successivi capitoli deve essere resa in carta resa legale (tranne le specifiche eccezioni distintamente indicate), redatta in lingua italiana (o corredata da traduzione giurata) e sottoscritta dall'offerente o da persona abilitata ad impegnare validamente l'offerente, in qualità di legale rappresentante o procuratore dell'offerente medesimo. Tale soggetto deve risultare dalla dichiarazione resa ai sensi del punto 1 del capitolo 2 ovvero da apposito titolo di legittimazione (procura o altro) prodotto in originale o in copia autenticata.

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno di cui al paragrafo IX deve essere inserita – a pena di esclusione dalla gara – (unitamente ai plichi indicati nel capitolo 3, contenenti rispettivamente l'offerta tecnica e l'offerta economica) tutta la documentazione di seguito descritta.

Una dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà in carta libera, successivamente verificabile, resa dall'offerente ai sensi e secondo le modalità di cui all'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e a norma dell'art. 38, comma 3, del medesimo D.P.R. n. 445/2000 e s.m. accompagnata da copia fotostatica di un documento di identità del soggetto sottoscrittore (in caso di Imprese di altri Stati membri, non residenti in Italia, la dichiarazione suddetta dovrà essere resa secondo le corrispondenti norme stabilite dal Paese di provenienza, fatta salva la facoltà per le Imprese medesime di avvalersi delle forme previste dal citato D.P.R. n. 445/2000 e s.m.) attestante:

- 1.a. di essere il legale rappresentante o suo procuratore dell'impresa;
- 1.b. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto.

- 2. l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell'impresa, di cui all'art. 85, comma 2 del D.Lgs.06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii.;
- 3. di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllato), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- 4. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
- 5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- 6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- 7. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
- 8. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute;
- 9. di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
- 10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 23.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;
- 11. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;
- 12. l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 13. di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola;
- 14. di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali.

Si precisa che l'eventuale mancato rispetto delle modalità relative all'allegazione della copia del documento di identità del soggetto sottoscrittore di cui all'art. 38, comma 3 del D.P.R. n. 445/2000 comporta l'obbligo di regolarizzazione, posteriormente all'aggiudicazione, pena la pronuncia di decadenza dell'aggiudicazione ed aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

N.B. Si allega al presente bando un fac-simile di dichiarazione di cui al punto 2) che gli offerenti sono invitati ad utilizzare per la partecipazione alla gara (allegato 5)

SOCCORSO ISTRUTTORIO

Ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 83, comma 9) del D.Lgs. 50/2016, nei casi di mancanza, incompletezza e di ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e delle dichiarazioni richiesti ai sensi del presente paragrafo, l'Autorità che presiede la gara provvederà a sospendere la seduta di gara e a disporre che venga richiesto al concorrente, nel termine perentorio non superiore a dieci giorni dalla nota di richiesta, pena l'esclusione dalla gara, la presentazione, l'integrazione o la regolarizzazione delle dichiarazioni necessarie, indicandone il contenuto e i soggetti che devono renderle.

Il soccorso istruttorio di cui sopra verrà disposto nei seguenti casi:

- mancata presentazione ovvero mancata sottoscrizione della dichiarazione di cui al presente paragrafo da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- omessa dichiarazione anche di uno solo dei punti di cui all'art. 24 della L.P. n. 2/2016 e art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016, qualora dovuti, da parte dei soggetti tenuti a renderla;
- incompletezza o refusi materiali nella dichiarazione, tali da non consentire di accertare con esito positivo il possesso del requisito ovvero l'assolvimento di quanto richiesto, tenuto conto dell'intera documentazione presentata dal concorrente.

CAPITOLO 3 – OFFERTA

La presentazione e la formulazione dell'offerta tecnica e dell'offerta economica devono avvenire secondo le modalità indicate nel presente capitolo.

I plichi descritti alle successive lettere A e B contenenti, rispettivamente, l'offerta tecnica ed economica, devono:

- essere chiusi con ceralacca e/o nastro adesivo (o altro strumento idoneo a garantirne l'integrità) e controfirmati sui lembi di chiusura da persona abilitata ad impegnare validamente il concorrente;
- recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale o ditta del concorrente offerente, nonché rispettivamente le diciture "PLICO A OFFERTA TECNICA" e "PLICO B OFFERTA ECONOMICA".

Attesa la necessità di procedere in via prioritaria all'apertura del plico contenente l'offerta tecnica rispetto al plico contenente l'offerta economica e la necessità di correlare la singola offerta economica alla singola offerta tecnica, comporta l'esclusione dalla gara la mancanza delle diciture sopra indicate nel caso in cui la Commissione di gara si trovi nell'impossibilità di distinguere il plico contenente l'offerta tecnica da quello contenente l'offerta economica.

A – OFFERTA TECNICA

L'offerta tecnica, limitata nel numero di facciate (entro quattro), dovrà contenere i punti sotto descritti:

- 1) Anni di esperienza del conduttore: indicare quanti anni di gestione di parchi avventura certificati secondo la norma UNI EN 15567-1. Saranno conteggiati al massimo 7 anni di gestione.
- 2) Apertura del Parco Avventura: descrivere e specificare in dettaglio i giorni e gli orari previsti di apertura del Parco Avventura, considerando l'apertura minima obbligatoria di 4 giorni a settimana, fine settimana compreso e giorni festivi in genere.

 3) Costo dei biglietti e Modalità di rilascio: specificare in dettaglio il piano tariffario che si intende adottare nella gestione con particolare riguardo a: convenzioni, sconti, gratuità, articolazione del costo per fasce di età, tipologia di percorso e numero di utenti simultanei (gruppi). Specificare anche modi, tempi e luoghi di rilascio agli utenti dei biglietti d'ingresso.

- <u>4) Progetto di gestione:</u> specificare in dettaglio quali azioni di animazione, intrattenimento e in generale di offerta turistica il gestore voglia mettere in atto per intrattenere gli utenti non direttamente o immediatamente interessati dalle attività in quota.
- <u>5) Azioni di marketing</u>: specificare in dettaglio quali azioni di promozione e marketing si intendano adottare per la pubblicizzazione del servizio offerto (Web, materiale cartaceo, ...).

Andranno esplicitate anche le eventuali collaborazioni economiche e operative ed i servizi aggiuntivi che si intenderà attivare con altri soggetti.

L'offerta tecnica deve essere sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata a impegnare legalmente l'Impresa offerente. Per la compilazione dell'offerta può essere utilizzato il modulo **allegato 5** al presente bando. <u>Il modulo relativo all'offerta tecnica dovrà essere presentato anche nel caso in cui il concorrente non intenda proporre né l'ampliamento del periodo di apertura né l'organizzazione di attività di animazione, indicando l'opzione c).</u>

B – OFFERTA ECONOMICA

L'offerta economica, a pena di esclusione dalla gara, deve essere redatta secondo le modalità di seguito indicate:

- a) deve essere resa in carta legale o resa legale e recare il numero di codice fiscale e di partita I.V.A. (se già in possesso) dell'impresa offerente;
- la formulazione dell'offerta deve avvenire esclusivamente mediante l'indicazione in cifre e in lettere della percentuale di rialzo offerta rispetto al canone annuo posto a base di gara e pari ad euro 4.000,00 (euro quattromila/00). Si precisa sin d'ora che in caso di discordanza, l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere;
- c) l'offerta deve essere sottoscritta per esteso (nome e cognome) dal legale rappresentante dell'impresa offerente ovvero dal suo procuratore secondo quanto prescritto in apertura del presente paragrafo e non potrà recare correzioni che non siano a loro volta controfirmate e sottoscritte.

In allegato al presente bando di gara è posto un fac-simile di offerta economica che i concorrenti sono <u>invitati</u> ad utilizzare per la partecipazione alla gara (**allegato n. 6**).

Non sono ammesse, a pena di esclusione dalla gara, offerte pari o in ribasso, offerte comunque condizionate oppure offerte parziali.

SEZIONE II – IMPRESE CHE INTENDONO COSTITUIRE UN RAGGRUPPAMENTO TEMPORANEO

In caso di imprese che intendono costituire un raggruppamento temporaneo ai sensi dell'art. 24 della L.P. n. 23/1990 e ss.mm., la documentazione descritta nella Sezione I del presente paragrafo dedicata alle Imprese singole deve essere presentata con il rispetto, oltre che delle modalità ivi previste, di tutte le modalità descritte nella presente Sezione, rinviando per le precisazioni in merito ai requisiti prescritti per i raggruppamenti al paragrafo VIII del presente bando:

CAPITOLO 1 – INDICAZIONI GENERALI

Valgono in ogni caso le indicazioni generali contenute nel capitolo 1 della sezione I del presente paragrafo.

CAPITOLO 2 – DOCUMENTAZIONE AMMINISTRATIVA

Nel plico esterno di cui al paragrafo IX deve essere inserita – a pena di esclusione – la documentazione indicata nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:

- a) le dichiarazioni di cui al punto 1) (lettera a)) e al punto 2) del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo devono essere rese da ciascuna delle Imprese partecipanti;
- b) le dichiarazioni di cui al punto 1 (lettera b)) del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo devono essere rese dall'Impresa capogruppo o da ciascun soggetto in ragione dell'attività che intenderà svolgere;
- c) nel plico esterno di cui al paragrafo IX del presente bando (unitamente alla documentazione amministrativa descritta nel capitolo 2 della Sezione I del presente paragrafo ed ai plichi di cui al capitolo 3, ma esternamente allo stesso) deve essere inserita <u>a pena di esclusione</u> una **DICHIARAZIONE** (<u>in carta legale o resa legale</u>) sottoscritta dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle Imprese raggruppate contenente:
 - l'espressa assunzione, da parte delle imprese partecipanti, dell'impegno a conferire, in caso di aggiudicazione e prima della stipulazione del contratto, MANDATO COLLETTIVO SPECIALE CON RAPPRESENTANZA (nonché la relativa procura risultante da atto pubblico) ad una di esse espressamente indicata e qualificata come capogruppo, la quale stipulerà il contratto in nome e per conto proprio e delle mandanti;
 - 2. l'espressa assunzione, da parte delle imprese partecipanti, dell'impegno a conformarsi, in caso di aggiudicazione, alla disciplina stabilita dall'art. 24 della L.P. 19 luglio 1990 n. 23 e s.m.;
 - 3. l'espressa indicazione delle parti del contratto che saranno eseguite da ciascuna delle Imprese partecipanti (che deve essere coerente con i requisiti posseduti da ciascuna delle Imprese facenti parte del raggruppamento):
- d) il plico contenente l'offerta tecnica e il plico contenente l'offerta economica, descritti al capitolo 3 (lettere A e B) della Sezione I del presente paragrafo, devono essere controfirmati sui lembi di chiusura dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente almeno una delle imprese partecipanti e recare l'indicazione della denominazione o ragione sociale di ciascuna delle imprese partecipanti;
- e) l'offerta tecnica e l'offerta economica devono essere redatte nel rispetto di quanto indicato al capitolo 3 della sezione I del presente paragrafo con le seguenti precisazioni:
 - 1. le offerte devono recare l'indicazione del codice fiscale e di partita I.V.A. di ciascuna delle Imprese partecipanti;
 - 2. le offerte devono essere sottoscritte dal legale rappresentante o da persona abilitata ad impegnare validamente ciascuna delle imprese partecipanti.

SEZIONE III – DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LA PARTECIPAZIONE DI CONSORZI

Nel caso di Consorzi devono essere rispettate – **a pena di esclusione dalla gara** – le seguenti prescrizioni:

- a) il Consorzio deve presentare tutta la documentazione indicata nella sezione I del presente paragrafo dedicata alle Imprese singole;
- b) il Consorzio deve produrre a pena di esclusione dalla gara oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo IX del presente bando) una dichiarazione (in carta legale o resa legale) resa dal legale

- rappresentante del Consorzio stesso o da persona abilitata ad impegnare validamente il Consorzio medesimo, recante l'indicazione delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio stesso partecipa;
- ciascuna delle Imprese o delle Cooperative per conto delle quali il Consorzio partecipa alla gara deve produrre a pena di esclusione dalla gara unitamente alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo IX del presente bando) le dichiarazioni di cui al punto 1 (lettera a)) e al punto 2 del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo. Si precisa che è in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche le dichiarazioni richieste alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato, secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. n. 445/2000 e s.m. e purché sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- d) la dichiarazione di cui al punto 1 (lettera b)) del capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo deve essere presentata – a pena di esclusione dalla gara – oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo IX del presente bando) dal Consorzio qualora lo stesso disponga direttamente del requisito in questione. In caso contrario, la medesima dichiarazione deve essere presentata - oltre alla documentazione prescritta nel capitolo 2 della sezione I del presente paragrafo ed unitamente alla stessa (e quindi nel plico esterno di cui al paragrafo IX del presente bando) – da quella o da quelle imprese che dispongono direttamente del requisito in questione. Si precisa sin d'ora che, ai fini dell'ammissione alla gara, la presente dichiarazione è verificata sulla scorta della normativa vigente in materia di ammissione alle gare dei Consorzi. E' in facoltà del legale rappresentante del Consorzio procedere direttamente e personalmente a rendere, oltre alle dichiarazioni riferite al Consorzio da lui rappresentato, anche la dichiarazione richiesta alle Imprese consorziate secondo quanto sopra specificato. secondo il disposto dell'art. 47 del D.P.R. 445/2000 e s.m. e purché sia nella piena conoscenza di quanto dichiara;
- e) tutta l'ulteriore documentazione prevista nella sezione I del presente paragrafo deve essere presentata dal Consorzio nel rispetto delle prescrizioni ivi indicate.

PARAGRAFO XI: PROCEDURA DI GARA

SVOLGIMENTO DELLE OPERAZIONI DI GARA

Il Presidente della gara, assistito da due testimoni, nella prima seduta pubblica, sulla base della documentazione contenuta nei plichi presentati, provvederà:

- ad aprire i plichi presentati, entro il termine fissato, e a verificare la completezza e regolarità della documentazione, contrassegnandola in ciascun foglio e, in caso negativo, ad escludere il concorrente dalla gara;
- 2. a sospendere eventualmente la procedura di gara per la richiesta di integrazione/regolarizzazione delle dichiarazioni ai sensi dell'art. 23 della L.P. n. 2/2016 e dell'art. 83, c. 9 del D.lgs. 50/2016;
- 3. ad aprire le buste contenenti le offerte tecniche, riscontrandone il contenuto attraverso la lettura dell'intestazione dei singoli fascicoli contenuti e verificandone la corrispondenza con quanto richiesto dagli atti di gara;
- 4. a dichiarare chiusa la seduta di gara e a trasmettere alla Commissione tecnica, appositamente nominata ai sensi dell'art. 77 del D.Lgs. n. 50/2016, le buste contenenti le offerte tecniche, in apposito plico chiuso nella seduta di gara, per la valutazione delle stesse ai fini dell'attribuzione dei relativi punteggi diversi dal prezzo.

La Commissione tecnica procede, in seduta riservata e nella puntuale osservanza delle prescrizioni del bando alla valutazione delle offerte e all'attribuzione dei relativi punteggi, documentando le operazioni svolte in appositi verbali. All'esito di tale analisi, il Presidente della Commissione tecnica trasmette i suddetti verbali, contenenti la graduatoria parziale dei punteggi e le eventuali proposte di esclusione delle offerte tecniche per riscontrate violazioni delle prescrizioni degli atti di gara poste a pena di esclusione, alla struttura competente per l'espletamento della procedura di gara.

Il Presidente di gara, in apposita seduta aperta al pubblico, dopo aver dato lettura, anche per estratto, dei verbali redatti dalla Commissione tecnica e dei punteggi attribuiti agli elementi diversi dal prezzo e, qualora ritenga correttamente concluso l'operato della Commissione tecnica, provvede:

- a) ad escludere, se del caso, i concorrenti sulla base della proposta della commissione tecnica e a disporre l'apertura della busta sigillata contenente l'offerta economica dei concorrenti non esclusi:
- b) a dare lettura delle offerte economiche presentate.

Risulterà aggiudicatario l'offerente che avrà totalizzato complessivamente il maggiore punteggio sulla base dei parametri stabiliti dal bando.

Qualora l'offerta suscettibile di aggiudicazione sia presentata in identica misura da due o più concorrenti, il Presidente di gara procede, nella stessa seduta e se gli stessi sono tutti presenti, ad una gara fra loro, secondo modalità definite dal Presidente stesso nel rispetto dei principi di trasparenza e imparzialità, e l'asta viene aggiudicata al miglior offerente. Qualora, se presenti, gli stessi non vogliano migliorare l'offerta, si procede ad estrazione a sorte dell'aggiudicatario. Ancora se i concorrenti che hanno presentano offerta di identica misura risultassero tutti o in parte assenti, il Presidente provvede a sospendere l'aggiudicazione e a convocare i concorrenti medesimi per altra data, al fine di verificare in quella sede la possibilità di migliorare l'offerta o, nel caso in cui i concorrenti non volessero procedere a migliorare l'offerta, all'estrazione a sorte dell'aggiudicatario.

Il Comune si riserva la facoltà di non procedere all'aggiudicazione se nessuna offerta risulti conveniente o idonea in relazione all'oggetto del contratto.

L'aggiudicazione, mentre sarà immediatamente vincolante per l'aggiudicatario, non vincolerà il Comune fino al momento della stipula del contratto, riservandosi il Comune medesimo, fino a quel momento, il pieno diritto di annullare o revocare tale aggiudicazione. In questa eventualità nessun indennizzo né rimborso spese sarà dovuto all'aggiudicatario.

Il Comune, quando esigenze di servizio lo richiedano, potrà dichiarare l'offerta impegnativa per la concorrente aggiudicataria non appena effettuata l'aggiudicazione e anche prima della stipulazione del contratto. In tal caso, l'aggiudicatario dovrà senz'altro ritenersi obbligato, a dare esecuzione al servizio nei modi previsti dal presente bando di gara, dalla convenzione, dall'offerta e dal provvedimento di aggiudicazione.

Qualora in sede di verifica dei requisiti dichiarati dalle imprese concorrenti, venisse accertata la falsità di taluna delle dichiarazioni, il Comune procederà alla segnalazione all'Autorità Giudiziaria, con facoltà di esclusione del concorrente dalle successive gare dell'Ente, fatta salva la richiesta di risarcimento dei danni ulteriori.

Qualora dalle verifiche sul possesso dei requisiti di ordine generale, economico-finanziario e tecnico-professionale risulti che l'aggiudicatario non è in possesso di alcuni di essi, lo stesso verrà dichiarato decaduto dall'aggiudicazione definitiva.

Inoltre il Comune potrà revocare l'aggiudicazione se l'aggiudicatario non interverrà alla stipulazione del contratto entro il termine indicato con comunicazione scritta.

In tutti i casi di mancata aggiudicazione del contratto per fatto dell'aggiudicatario, l'Amministrazione avrà la facoltà di aggiudicare il servizio al concorrente che segue in graduatoria.

ESCLUSIONI E REGOLARIZZAZIONI

Fatto salvo il caso di irregolarità formali non compromettenti la par condicio delle imprese concorrenti, qualora ricorra l'interesse dell'Ente a garantire la massima partecipazione alla gara nel rispetto della par condicio fra le stesse imprese partecipanti e l'omissione non sia di entità tale, anche in funzione dell'interesse che si intende garantire, da richiedere una integrazione documentale, il concorrente verrà invitato a mezzo comunicazione scritta, anche solo via fax, a completare o a fornire chiarimenti in ordine ai documenti presentati.

PARAGRAFO XII: ADEMPIMENTI SUCCESSIVI ALL'AGGIUDICAZIONE

L'Amministrazione procede nei confronti dell'aggiudicatario alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara in conformità al presente bando tramite l'acquisizione d'ufficio della seguente documentazione:

- a) certificato del casellario giudiziale e certificazione attestante l'inesistenza di procedimenti pendenti per l'applicazione di una delle misure di prevenzione di cui all'art. 6 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 o di una delle cause ostative previste dall'articolo 67 del D. Lgs. 6 settembre 2011 n. 159 riferito:
 - 1. al titolare, se trattasi di impresa individuale;
 - 2. a tutti i soci, se trattasi di Società in nome collettivo;
 - 3. a tutti i soci accomandatari, se trattasi di Società in accomandita semplice;
 - 4. agli Amministratori muniti di rappresentanza, per qualsiasi tipo di società di capitali;
 - 5. in ogni caso al procuratore che rappresenti l'Impresa nella procedura di gara;
 - 6. all'eventuale direttore tecnico;
 - 7. in ogni caso ai soggetti sopra indicati cessati dalla carica nell'anno precedente la data di pubblicazione del presente bando;
- b) se trattasi di Impresa già in attività, documento unico di regolarità contributiva (DURC) o certificazioni INPS ed INAIL nel cui ambito territoriale ha sede l'Impresa, attestanti la regolarità della posizione dell'Impresa stessa nei riguardi degli obblighi assicurativi, contributivi ed antinfortunistici:
- c) se trattasi di Impresa già attiva, certificazione rilasciata dai competenti uffici, attestante l'ottemperanza dell'Impresa alle norme di cui alla legge 12 marzo 1999 n. 68, recante "Norme per il diritto al lavoro dei disabili";
- d) se trattasi di Impresa già in attività, certificazione rilasciata dalla competente Agenzia delle Entrate attestante la regolarità dell'Impresa per quanto riguarda il pagamento di imposte e tasse:
- e) se trattasi di Impresa già attiva, certificato di iscrizione al registro delle Imprese rilasciato dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura competente per territorio, contenente:
 - 1. l'indicazione dell'attività svolta e dei soggetti di cui all'art. 38 comma 1 lett. b) e c) del D. Lgs. 163/2006;
 - 2. l'attestazione che la società stessa non si trova in stato di fallimento, di liquidazione o concordato;
 - 3. la dicitura antimafia di cui all'art. 9 e le indicazioni di cui al comma 3 dell'art. 10 del D.P.R. n. 252/1998.
- f) a comprova del requisito di cui al punto 1 (lettera b)) del capitolo 2 del paragrafo X del presente bando, documentazione idonea in relazione allo specifico requisito dichiarato dall'aggiudicataria;
 - L'Amministrazione, per la verifica dei requisiti d'ufficio, può richiedere la collaborazione delle Imprese interessate.

Per le Imprese straniere, non residenti in Italia, la verifica prevista dal presente paragrafo è disposta in conformità alle prescrizioni del D. Lgs. n. 163/2006 e s.m.. L'impresa aggiudicataria dovrà successivamente:

- g) effettuare il versamento delle spese contrattuali nell'importo che sarà richiesto dall'Amministrazione stessa;
- presentare la documentazione a comprova della costituzione del deposito h) cauzionale di cui all'art. 14 dello schema di atto di concessione nella misura pari a 20.000,00 euro come risultante dall'offerta presentata in sede di gara. La costituzione del deposito cauzionale può avvenire mediante deposito in contanti oppure titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del giorno del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, oppure fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario di cui all'art. 107 del D. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 che svolga in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e a ciò debitamente autorizzato secondo il D.P.R. 30 marzo 2004 n. 115) o polizza fidejussoria. In caso di cauzione costituita in contanti oppure in titoli del debito pubblico garantiti dallo Stato al corso del deposito a titolo di pegno a favore dell'Amministrazione appaltante, il relativo versamento deve essere effettuato presso il Tesoriere dell'Amministrazione appaltante, mentre all'Amministrazione deve essere consegnata unicamente la quietanza rilasciata dal Tesoriere dell'avvenuto deposito. Nel caso in cui l'Impresa presenti fidejussione bancaria (o rilasciata da un intermediario finanziario) o polizza fidejussoria, le stesse devono avere i requisiti descritti nell'allegato n. 3. Non saranno accettate polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'Amministrazione appaltante. Nel caso di fidejussioni bancarie (o rilasciate da un intermediario finanziario) e polizze fidejussorie non conformi a quanto prescritto nell'allegato 3 al presente bando, ove l'impresa non si adegui alle prescrizioni ivi precisate, si riterrà che alla mancata stipulazione del contratto si sia pervenuti per volontà dell'Impresa stessa. Si precisa che la fidejussione bancaria o la polizza fidejussoria devono essere presentate in carta legale o resa legale;
- i) depositare in Comune, prima della consegna dei locali, il proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del D. Lgs. 81/2008, per la verifica da parte del Comune, il quale potrà imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. L'aggiudicatario avrà l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi entro 15 giorni dal ricevimento dell'eventuale comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni;
- j) consegnare in Comune, prima della stipula del contratto, la documentazione a comprova della stipula di idonea polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi per la copertura dei rischi derivanti dall'attività svolta, con un massimale almeno pari a Euro 10.000.000,00 (dieci milioni/00) e con copertura anche del rischio locativo.

L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere alla verifica dei requisiti dichiarati in sede di gara anche nei confronti di Imprese diverse dall'aggiudicataria secondo le modalità sopra indicate.

In caso di accertata insussistenza dei requisiti di partecipazione o sussistenza di cause di esclusione, in contrasto con le dichiarazioni del concorrente, l'Amministrazione procede all'annullamento della disposta aggiudicazione ed alla conseguente nuova aggiudicazione al concorrente che segue in graduatoria.

Si precisa, infine, che l'aver reso false dichiarazioni in merito ai requisiti per concorrere ad appalti, comporta l'esclusione dalle future gare d'appalto indette dall'Amministrazione procedente, rimanendo salva l'applicazione delle altre sanzioni previste dalle leggi vigenti in materia, ivi comprese le sanzioni penali previste da specifiche norme incriminatrici.

PARAGRAFO XIII: ULTERIORI INFORMAZIONI

A) ESECUZIONE ANTICIPATA DEL CONTRATTO: nelle more della stipula del contratto, ma ad aggiudicazione perfezionata, il Comune potrà procedere alla consegna anticipata dell'unità immobiliare. Dal momento della consegna matura l'obbligo di corresponsione del canone di concessione.

B) PERIODO DI VALIDITA' DELL'OFFERTA

L'offerta è vincolante per un periodo di 180 (centottanta) giorni dalla scadenza del termine per la presentazione della stessa. All'aggiudicazione farà seguito la formale stipulazione dell'atto di concessione, a conclusione del procedimento di verifica in capo all'Impresa aggiudicataria della sussistenza dei requisiti richiesti per la partecipazione alla gara e dichiarati dal concorrente.

C) MANCATA STIPULAZIONE DELL'ATTO DI CONCESSIONE

Qualora l'aggiudicatario non aderisca, salvo cause di forza maggiore, all'invito a stipulare il contratto conseguente all'aggiudicazione entro il termine stabilito e comunicato all'aggiudicatario dall'Amministrazione, o rifiuti o impedisca la stipulazione stessa, oppure l'Autorità prefettizia comunichi cause ostative alla stipulazione dello stesso contratto ai sensi del D.P.R. n. 252/1998 ed in ogni altro caso in cui non si possa addivenire alla stipula del contratto per fatto imputabile all'Impresa, l'Amministrazione procede a richiedere il risarcimento del danno derivante dalla mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'aggiudicatario, fatta salva l'irrogazione delle sanzioni previste dalle altre leggi vigenti in materia, con riserva per l'Amministrazione di aggiudicare la gara al concorrente che segue in graduatoria.

D) PRIVACY

Il trattamento dei dati viene eseguito ai sensi del Regolamento europeo n. 679/2016 e del D.lgs n. 196/2003 (Codice privacy).

Si informa che, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, i dati personali sono raccolti dal Servizio segreteria e demografici del Comune di Cinte Tesino, mediante supporto informatico o cartaceo, per lo svolgimento dell'asta oggetto del presente Bando.

Il conferimento dei dati è obbligatorio per dar corso a tale attività, verranno trattati con riferimento al Procedimento e saranno oggetto di comunicazione e diffusione ai sensi di legge.

Titolare del trattamento è il comune di Cinte Tesino, e Responsabile della protezione dei dati è il Consorzio dei comuni trentini, con sede a Trento (TN), in via Torre Verde 23 (e-mail: servizioRPD@comunitrentini.it, sito internet: www.comunitrentini.it).

I soggetti cui si riferiscono i dati personali possono esercitare il diritto di accesso, e gli altri diritti di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 7 e seguenti del D.Lgs. 196/2003, vale a dire nello specifico il diritto in qualunque momento di ottenere la conferma dell'esistenza o meno dei medesimi dati e di conoscerne il contenuto e l'origine, verificarne l'esattezza o chiederne l'integrazione o l'aggiornamento, oppure la rettificazione. Si ha inoltre il diritto di chiedere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione di legge, nonché di opporsi in ogni caso, per motivi legittimi, al loro trattamento.

Le richieste, di cui al precedente paragrafo, devono essere presentate al comune di CinTe Tesino. Le richieste di cui agli artt. 15 e seguenti del Regolamento UE 2016/679 e all'art. 7 del Codice comma 1 e comma 2 possono essere formulate anche oralmente.

L'informativa completa, ai sensi degli artt. 13 e 14 del Regolamento UE 2016/679 e dell'art. 13 del D.Lgs. 196/2003, è a disposizione sul sito comunale e può essere anche richiesta senza particolari formalità.

E) RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Del presente procedimento di gara è responsabile il segretario comunale dott. Stefano Menguzzo.

IL SEGRETARIO COMUNALE dott. Stefano Menguzzo (documento firmato digitalmente)

Questa nota, se trasmessa in forma cartacea, costituisce copia dell'originale informatico firmato digitalmente predisposto e conservato presso questa Amministrazione in conformità alle regole tecniche (artt. 3bis e 71 D.Lgs. n. 82/2005). La firma autografa è sostituita dall'indicazione a stampa del nominativo del Responsabile (art. 3 D.Lgs. n. 39/1993

ALLEGATI:

- 1. ricevuta attestante l'avvenuta consegna all'Ufficio Protocollo;
- 2. schema di atto di concessione;
- 3. modalità di costituzione della cauzione definitiva;
- 4. fac-simile dichiarazione di partecipazione;
- 5. fac simile dell'offerta tecnica;
- 6. fac simile dell'offerta economica;
- 7. planimetria;
- 8. corografia che individua l'area a parco acrobatico.

OGGETTO: asta pubblica per la concessione in uso dei beni relativi al parco avventura di Cinte Tesino.
Con la presente si attesta che il signor
per conto dell'Impresa ha consegnato un plico chiuso recante all'esterno la dicitura "OFFERTA RELATIVA ALL'ASTA PER LA CONCESSIONE DEL PARCO AVVENTURA DI CINTE TESINO"

Timbro con data ed ora apposta dall'Ufficio Protocollo completo della firma dell'addetto ricevente

COMUNE DI CINTE TESINO SCHEMA DI ATTO DI CONCESSIONE

OGGETTO: concessione in uso delle aree e del fabbricato di servizio che formano il parco acrobatico denominato "Parco avventura" sito nel Comune di Cinte Tesino in località Val Molin,, per attività ludica ogni anno nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre.

omissis

ART. 1 - OGGETTO

Il Comune di Cinte Tesino, come sopra rappresentato, concede in uso a _______, di seguito denominato concessionario, che accetta a mezzo del suo predetto rappresentante, la porzione delle particelle fondiarie 940/1 e 986/1 in c.c. di Cinte Tesino e il fabbricato di servizio da destinare a parco acrobatico, denominato "parco avventura", sito nel Comune di Cinte Tesino, in località Val Molin, per effettuare attività ludica ogni anno nel periodo compreso tra il 01 maggio e il 30 settembre, cosi come da determinazione del Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale n.6 di data 10/02/2021. In particolare, l'attività ludica rispetta e traduce l'offerta tecnica presentata in sede di gara.

Gli immobili in concessione sono così composti:

a) Parco avventura: sito nel comune amministrativo e catastale di Cinte Tesino (particelle fondiarie 940/1 e 986/1) a circa 850 metri di quota si compone di due briefing, 1 percorso verde, due percorsi blu, un percorso rosso ed uno nero.

Di seguito la consistenza dei vari percorsi:

Percorso Briefing adulti:

Scala legno, 3 cavi, 2 cavi, teleferica

Percorso Briefing bambini:

Scala legno, 2 cavi, teleferica con recupero

Percorso Verde:

Scala legno, passerella, tronchi multipli longitudinali, passi del gigante, ponte ad anelli, tunnel di rete, teleferica con recupero

Percorso Blu1:

Scala legno, 3 cavi, tronchi multipli longitudinali,rondelle, legno, tunnel barili, ponte coreografico, tunnel di rete, ponte ad anelli uniti, teleferica con recupero

Percorso Blu2:

Scala legno, rete orizzontale, 2 cavi, bilancia, tronchi multipli longitudinali, scivolo, ponte tibetano, ragnatela, ponte a croci, teleferica con recupero.

Percorso Rosso:

Scala corda, teleferica, teleferica, scivolo, tunnel di rete, teleferica, ponte zig-zag, teleferica, ponte anelli uniti, teleferica, tronchi multipli longitudinali, passerella, super rete a V, teleferica, scala legno.

- Percorso Nero: parete di arrampicata, scala corda, teleferica, 2 cavi, teleferica, slackline con carucola, teleferica, passerella, trapezio, tavole dondolanti, ponte zig-zag, 2 cavi con fettucce, tunnel di rete, ponte tibetano, passerella, liana, muro di rete, sacchi appesi, corda del marinaio, teleferica, scala legno.
- Via di fuga percorso nero:

Teleferica, teleferica, scala legno.

Tutti i percorsi sono dotati di LVC (linea vita continua) e dove il dislivello dal terreno alla prima piattaforma supera gli 1,5 metri è sempre presente un sistema retrattile anticaduta.

b) Casetta a servizio del parco: struttura lignea composta da una cassa/magazzino per il parco avventura, due servizi igienici (uno dei quali privo di barriere architettoniche), una piattaforma coperta per la vestizione dei visitatori.

Il tutto come apparente dalla planimetria allegato "A" che forma parte integrante e sostanziale del presente atto.

Il concessionario si impegna a gestire tutti i beni testè citati nel scrupoloso rispetto di tutte le condizioni e limitazioni d'esercizio previste dalla norma tecnica UNI EN 15567-2:2015 e dalla determinazione del Dirigente del Servizio Polizia Amministrativa Provinciale della P.A.T. n.6 di data 10/02/2021.

Spetta al concessionario provvedere a tutti gli adempimenti necessari ai fini dell'avvio dell'attività presso i competenti uffici. L'acquisizione di eventuali autorizzazioni per la realizzazione di pubblici eventi e/o spettacoli è a carico del concessionario.

Sono inoltre a carico del concessionario eventuali modifiche ed integrazioni degli impianti tecnologici già realizzati dal Comune e necessari per un migliore svolgimento dell'attività, nel rispetto delle disposizioni di cui all'art. 5.

Al termine del presente contratto, in sede di riconsegna dell'immobile, il concessionario

dovrà produrre al Comune una dichiarazione sulle eventuali modifiche apportate agli impianti nel periodo di uso e fornire le relative schede degli impianti aggiornate.

La presente concessione non potrà essere oggetto di cessione o sub concessione a terzi senza l'autorizzazione del Comune di Cinte Tesino. Nel caso di inadempienza il contratto verrà risolto di diritto.

ART. 2 – SERVIZI AGGIUNTIVI

Il concessionario, ferme restando le attività di cui all'art. 1, può attivare ulteriori servizi e iniziative compatibili con la struttura, con l'onere di acquisire le relative concessioni, convenzioni e/o autorizzazioni.

I servizi aggiuntivi proposti in sede di gara costituiscono obbligazioni contrattuali e devono essere svolti conformemente a quanto indicato nell'offerta tecnica presentata dal concessionario. I servizi aggiuntivi non possono in ogni caso comportare oneri a carico del Comune.

ART. 3 - DURATA

La presente concessione ha la durata di 6 (sei) anni con decorrenza dal giorno di immissione nel possesso dei locali e con possibilità di proroga per il Comune di ulteriori sei anni qualora il servizio offerto risulti soddisfacente per il Comune stesso.

Il Comune si riserva la facoltà di revocare anticipatamente la presente concessione per gravi ragioni di interesse pubblico.

ART. 4 - CANONE

Il canone annuo di concessione, derivante dall'offerta presentata dal concessionario in sede di gara sul canone base fissato dal Comune, viene convenuto ed accettato in Euro (), oltre all'I.V.A. nella misura di legge, da versare in rate trimestrali anticipate, di Euro () ciascuna, oltre all'I.V.A. nella misura di legge, entro il 31 agosto di ogni anno al Tesoriere Comunale.

Ai sensi dell'art. 10, comma 1, numero 8, del D.P.R. 633/72, il Comune esercita l'opzione per l'imposizione i.v.a. del canone.

Il canone è soggetto ad aggiornamento annuale, a decorrere dal secondo anno di concessione, sulla base del 100% della variazione dell'indice Istat dei prezzi al consumo delle famiglie di operai ed impiegati (indice F.O.I. calcolato al netto dei consumi di tabacchi).

L'aggiornamento annuo diverrà operante senza necessità di comunicazione alcuna, assumendo a riferimento il secondo mese antecedente a quello di scadenza di ciascuna annata contrattuale (.....).

In caso di ritardo superiore a mesi 2 (due) nel pagamento di ciascuna rata del canone di concessione, il presente contratto potrà risolversi secondo quanto previsto dal successivo art. 13, fatto salvo in ogni caso il pagamento degli interessi di legge.

ART. 5 – MANUTENZIONI

La manutenzione ordinaria è a carico del concessionario.

Gli interventi di manutenzione straordinaria sono a carico del Comune. L'eventuale manutenzione straordinaria migliorativa dei locali oggetto del presente contratto è a carico del concessionario, previa autorizzazione del Comune e supervisione dell'Ufficio Tecnico competente.

Rientrano inoltre a carico del concessionario tutte le riparazioni dovute ad un non corretto utilizzo degli immobili o delle loro componenti, indipendentemente dal fatto che esse possano configurarsi come manutenzione ordinaria o straordinaria.

Il Comune potrà eseguire interventi di manutenzione straordinaria, anche se non urgenti, senza corrispondere alcun indennizzo al concessionario anche se questi, per effetto di essi, subisca disagi e fastidi per oltre 20 giorni, derogandosi così espressamente al disposto dell'art. 1584 del Codice Civile.

Rimangono comunque a carico del concessionario i danni subiti da soggetti terzi a causa della mancanza di interventi di manutenzione straordinaria della struttura qualora il concessionario non abbia provveduto ad avvisare il Comune di imperfezioni, rotture e qualsiasi altro evento che possa determinare l'insorgere della necessità di interventi di manutenzione straordinaria.

Il concessionario si obbliga a non apportare alcuna modifica ai locali, ove manchi il consenso preventivo scritto del Comune di Cinte Tesino. Al Comune è riconosciuto comunque il diritto di ottenere l'immediata remissione nell'originario stato dei locali, il tutto a spese del concessionario e con il risarcimento dell'eventuale danno.

Resta inteso che le eventuali modificazioni e addizioni, anche se autorizzate, non daranno diritto alla corresponsione di indennità alcuna.

ART. 6 – ULTERIORI OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

Al conduttore sono imposti diversi obblighi gestionali al fine di mantenere in perfetta efficienza le strutture ed il territorio dato in affidamento (elenco non esaustivo) nonché per garantire la funzione sociale dell'intervento:

a) Numero imbraghi: al fine di garantire un'efficace offerta ai visitatori si richiede al gestore di attrezzare il parco con almeno 30 imbragature e caschetti per bambini e almeno 80 imbragature e caschetti per adulti.

Dovranno in oltre essere disponibili guanti e cuffie in numero adeguato agli imbraghi disponibili.

Le imbragature dovranno essere in conformità alla EN 361, EN 358, EN 813 o EN 12277 e comunque sempre rispondenti alle prescrizioni della norma principale Uni EN 15567-1.

- b) Reperimento sorveglianti sul territorio: il conduttore avrà l'obbligo di affiggere per almeno 20 giorni l'avviso per la ricerca di personale del parco nelle bacheche dei comuni di Cinte Tesino, Pieve Tesino, Castel Tesino, ecc e di dare preferenza (a parità di formazione e capacità) nell'assunzione ai residenti dei comuni sopra citati.
- c) Edifico a servizio del parco:
- obbligo di pulizia dei servizi igienici;
- obbligo di pulizia dell'area circostante la struttura;
- obbligo di svuotamento della fossa imhoff;
- obbligo di intestazione dei contratti di fornitura idrica e di energia elettrica;
- obbligo di segnalazione tempestivo di ogni danneggiamento o rottura delle proprietà pubbliche date in affido.
- d) Parco avventura:
- essere in possesso di tutte le abilitazioni necessarie prescritte dalla norma UNI EN 15567- 2:2015;
- farsi carico delle spese per la manutenzione delle attrezzature e ricambio dei prodotti e/o attrezzature di consumo, soggetti a deterioramento a seguito di uso con particolari sollecitazioni.
- e) Area boschiva:
- obbligo di sfalcio in prossimità della strada di accesso
- obbligo di pulizia, sia da rifiuti che da cascami, di tutta l'area occupata dal parco avventura..

ART. 7 – UTENZE

Tutte le spese di energia elettrica, riscaldamento, acqua e pulizie relative agli spazi esclusivi e tutte le spese inerenti le parti comuni che la normativa vigente pone a carico del conduttore sono a carico del concessionario.

Il concessionario si obbliga in ogni caso a rimborsare a consuntivo al Comune di Cinte Tesino ogni spesa d'uso per il funzionamento dei locali che non risulti essere intestata direttamente al concessionario, ivi incluse le eventuali voci di spesa relative alle parti comuni che la normativa pone a carico del conduttore.

ART. 8 – RESPONSABILITÁ E ASSICURAZIONI.

Il concessionario solleva il Comune da qualsiasi responsabilità per i danni arrecati a terzi nell'espletamento del servizio, ed in particolare agli utenti del parco avventura, considerandosi quali terzi, oltre ai fruitori del servizio stesso, il Comune, gli eventuali dipendenti dell'impresa concessionaria che operano presso i locali di cui all'art. 1, nonché ogni altra persona presente occasionalmente presso tale struttura.

Per tutta la durata del presente contratto, il concessionario assume la responsabilità esclusiva per la custodia dei locali, delle attrezzature e di tutti i beni affidati al medesimo per l'esecuzione del contratto, anche tenendo conto e adeguandosi ad eventuali sistemi che potranno essere installati successivamente, liberando il Comune di Cinte Tesino, proprietario dei suddetti beni, da qualsiasi onere o responsabilità.

Il Comune di Cinte tesino prende atto che il concessionario ha stipulato polizza assicurativa di responsabilità civile verso terzi n. dd., con la Compagnia per un massimale pari a Euro 10.000.000,00 (duemilioni/00) per la copertura dei rischi derivanti dall'effettuazione dell'attività di cui all'art. 1. L'esistenza, la validità e l'efficacia della polizza assicurativa di cui al presente articolo per tutta la durata del contratto è condizione essenziale per il Comune e, pertanto, qualora il concessionario non sia in grado di provare in qualsiasi momento la copertura assicurativa di cui trattasi, il contratto si risolverà di diritto.

La polizza relativa alla responsabilità patrimoniale per i danni all'immobile è a carico del Comune.

ART. 9 – UTILIZZO DEI LOCALI E DELLE ATTREZZATURE

Il concessionario si impegna ad utilizzare con la normale diligenza i locali che riceve in concessione e le attrezzature date in comodato per la prestazione del servizio oggetto del presente contratto, obbligandosi a provvedere alla loro custodia, buona conservazione e manutenzione, e obbligandosi altresì a restituirli al Comune alla scadenza del contratto stesso nelle condizioni in cui sono stati consegnati, fatto salvo il normale deterioramento derivante dal loro uso in conformità alle condizioni contrattuali. Rimangono altresì a carico del concessionario lo smaltimento e la sostituzione delle attrezzature che nel corso del contratto dovessero deteriorarsi al punto da non essere più utilizzabili per lo svolgimento dell'attività. La riconsegna dei locali e dell'attrezzatura

avverrà previa stesura di apposito verbale redatto in seguito ad accertamento, in contraddittorio tra le parti, dello stato di consistenza. Le attrezzature acquistate dal concessionario a completamento delle dotazioni esistenti nonché quelle eventualmente acquistate in sostituzione delle attrezzature messe a disposizione dal Comune e non più utilizzabili resteranno di proprietà del concessionario.

In qualunque momento il Comune potrà effettuare verifiche dell'esistente e dello stato di conservazione di quanto consegnato, con l'intesa che in caso di danni imputabili direttamente o indirettamente ad imperizia, incuria, mancata manutenzione o comunque a scorretto o negligente comportamento del concessionario – fatta salva la normale usura – quest'ultimo provvederà al ripristino entro i successivi 20 giorni dal riscontro. In caso di inadempienza da parte del concessionario, il Comune provvederà agli interventi necessari addebitando al concessionario un importo pari alla spesa sostenuta.

Alla scadenza del presente contratto, i locali dovranno essere liberati dai beni di proprietà del concessionario.

ART. 10 – OBBLIGHI IN MATERIA DI TUTELA DEI LAVORATORI E SICUREZZA

Il concessionario si impegna a rispettare il C.C.N.L. della categoria di appartenenza, gli accodi collettivi territoriali di categoria e aziendali, nonché gli adempimenti verso gli enti bilaterali, ove esistenti, nei confronti degli eventuali dipendenti nonché dei soci lavoratori delle cooperative, ferma restando l'applicazione delle specifiche norme sulla cooperazione (socio lavoratore).

Il concessionario ha l'obbligo di applicare le vigenti normative in materia di condizioni di lavoro, di previdenza e di assistenza nonché di sicurezza dei lavoratori, con particolare riguardo al D. Lgs. 9 aprile 2008 n. 81. Il concessionario deve dotare il personale di indumenti e mezzi di protezione atti a garantire la massima sicurezza in relazione ai lavori svolti e dovrà adottare tutti i procedimenti e le cautele atte a garantire l'incolumità sia delle persone addette che dei terzi.

Ai fini della corretta applicazione della normativa in materia di sicurezza, il Comune provvederà a fornire le necessarie informazioni sui rischi specifici esistenti nei locali in concessione, mentre il concessionario ha l'obbligo di predisporre un proprio documento di valutazione dei rischi, compresi quelli interferenziali di cui all'art. 26 del citato D.Lgs. 81/2008, da presentare in Comune prima della consegna dei locali.

Il documento redatto dal concessionario è sottoposto a verifica da parte del Comune, il quale può imporre adeguamenti specifici diretti a garantire la sicurezza dei lavoratori o di terzi. Il concessionario ha l'obbligo di adeguare il documento di valutazione dei rischi

entro 15 giorni dal ricevimento della comunicazione del Comune: decorso tale termine verrà diffidato ad adempiere entro un ulteriore termine di 10 giorni, decorso inutilmente il quale il Comune procederà alla revoca della disposta aggiudicazione e alla richiesta danni.

Il Comune si riserva di controllare annualmente l'avvenuto pagamento, relativamente ai lavoratori addetti al servizio in argomento, dei contributi assicurativi, previdenziali e di quelli dovuti agli enti bilaterali, nonché dei trattamenti economici collettivi dei dipendenti da parte del concessionario. Il concessionario si obbliga pertanto a comunicare all'Amministrazione tutti i dati utili per reperire il modello DURC (Documento Unico di Regolarità Contributiva) aggiornato.

Nel caso in cui i predetti versamenti non siano effettuati, il Comune ha diritto di adottare le opportune determinazioni fino alla revoca della concessione nei casi di maggiore gravità e previa diffida alla regolarizzazione inviata al concessionario e da questi disattesa, con facoltà di provvedere direttamente al versamento di quanto dovuto dal concessionario a valere sulla cauzione definitiva di cui all'art. 14.

ART. 11 – VIGILANZA SUL CONTRATTO

Il Comune effettuerà dei controlli periodici di propria iniziativa oppure in seguito a eventuali segnalazioni scritte che dovessero pervenire sia da parte del gestore che da parte della clientela del pubblico esercizio.

ART. 12 - INADEMPIMENTI E PENALI

Qualora si verificassero, da parte del concessionario, comprovate carenze di gestione, comportamenti irrispettosi nei confronti dei clienti, o qualsiasi altro fatto che costituisca un inadempimento degli obblighi derivanti dal presente contratto e dall'offerta presentata in sede di gara, il Comune procede alla contestazione scritta delle infrazioni al concessionario. Il concessionario deve rispondere per iscritto alle infrazioni contestate entro 5 giorni dal ricevimento delle stesse.

Decorso inutilmente tale termine, ovvero nel caso in cui le controdeduzioni non siano ritenute adeguate, il Comune addebita al concessionario una penale da Euro 100,00 a Euro 500,00 a seconda della gravità dell'infrazione, che verrà dedotta dalla cauzione definitiva di cui all'art. 14.

ART. 13 - RISOLUZIONE

Le parti convengono che, ai sensi dell'art. 1456 C.C., il presente contratto si risolverà di diritto in caso di gravi e/o reiterati inadempimenti delle obbligazioni in esso previste.

Gli effetti della risoluzione del contratto decorrono dal ricevimento, da parte del concessionario, della comunicazione del Comune dell'attivazione della clausola risolutiva espressa.

ART. 14 – CAUZIONE

Si dà atto che il concessionario ha costituito la cauzione di Euro ... (...), prescritta a garanzia dell'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, mediante

Il Comune ha diritto di escutere, in tutto o in parte, la cauzione definitiva in ogni caso di inadempimento delle obbligazioni nascenti dal presente contratto per effettuare i pagamenti diretti previsti dall'art. 10 e nel caso in cui vengano applicate le penali di cui all'art. 12. In ogni caso la cauzione definitiva è incassata totalmente laddove il Comune si avvalga della clausola risolutiva espressa di cui all'art. 13 o disponga la revoca della concessione a norma degli artt. 1, 4, 8, 10 e 13.

Il concessionario si obbliga a reintegrare in tutto o in parte la cauzione di cui il Comune avesse dovuto avvalersi nel periodo di validità della concessione, nel termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta da parte del Comune.

La cauzione sarà liberata ovvero restituita senza interessi da parte dell'Amministrazione comunale alla riconsegna dei locali, previa verifica del corretto espletamento di tutte le disposizioni previste dal presente atto.

ART. 15 – ELEZIONE DOMICILIO

Per ogni effetto del presente contratto, il concessionario elegge domicilio presso la propria sede legale e si impegna a comunicare al Comune ogni variazione dello stesso domicilio che dovesse intervenire nel corso dell'esecuzione del presente contratto.

ART. 16 – RICHIAMI NORMATIVI

Per quanto non previsto dalla presente concessione, ed in quanto applicabili, si intendono richiamate le disposizioni del Codice Civile.

ART. 17 – SPESE CONTRATTUALI

Le spese per ed in causa del presente atto sono a carico del concessionario.

ART. 18 - REGISTRAZIONE

Il presente atto è soggetto a registrazione

Letto, accettato e sottoscritto.

MODALITA' DI COSTITUZIONE DELLA CAUZIONE DEFINITIVA

Nel caso di cauzione definitiva costituita mediante polizza fidejussoria o fidejussione bancaria, le stesse dovranno essere redatte in conformità delle sottoindicate modalità:

- a) sottoscrizione del Legale rappresentante del soggetto fidejussore (Compagnia di assicurazione o Istituto di Credito) da presentare con autentica notarile della sottoscrizione, integrata dalla specifica indicazione dell'esistenza in capo a chi sottoscrive del potere di impegnare il soggetto fidejussore apposto in calce alla fidejussione bancaria o alla polizza fidejussoria;
- b) espressa indicazione che "la garanzia prestata ha efficacia fino all'avvenuto accertamento del regolare assolvimento degli obblighi contrattuali da parte del Dirigente cui compete la gestione del contratto".
- c) espressa indicazione di tutte le clausole di seguito indicate:
 - c1) rinuncia espressa al beneficio della preventiva escussione del debitore principale ai sensi dell'art. 1944, comma 2, del Codice Civile;
 - c2) assunzione dell'impegno incondizionato del soggetto fidejussore a versare l'importo della cauzione su semplice richiesta dell'Ente garantito, senza possibilità di opporre eccezioni di sorta ed entro 15 giorni dalla richiesta stessa;
 - c3) inopponibilità all'Ente garantito del mancato pagamento dei supplementi di premio o dell'eventuale corrispettivo per la fidejussione bancaria da parte del debitore principale;
 - c4) indicazione, quale Foro competente per ogni controversia che dovesse insorgere nei confronti dell'Ente garantito, dell'Autorità giudiziaria in cui ha sede l'Ente garantito;
 - c5) nel caso in cui la polizza fidejussoria o la fidejussione bancaria contengano la clausole per cui "Il contraente è tenuto, a semplice richiesta della Società assicuratrice, a provvedere alla sostituzione della presente garanzia, con altra accettata dall'Ente garantito, liberando conseguentemente la Società stessa nei seguenti casi... In mancanza della suddetta liberazione il contraente si obbliga a costituire un pegno presso la Società in contanti o titoli di gradimento della Società medesima per un valore pari all'importo massimo garantito con la presente polizza", è necessaria l'espressa indicazione della seguente ulteriore clausola: "La mancata costituzione del suddetto pegno non può in nessun caso essere opposta all'Ente garantito":
 - c6) rinuncia del fideiussore ad avvalersi dei termini di cui all'art. 1957 del Codice Civile.

Non saranno ammesse polizze fidejussorie o fidejussioni bancarie che contengano clausole attraverso le quali vengano posti oneri di qualsiasi tipo a carico dell'amministrazione appaltante.

Si precisa che la fidejussione bancaria deve essere presentata in carta legale o resa legale.

in carta libera

DICHIARAZIONE DI PARTECIPAZIONE

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO DENOMINATO "PARCO AVVENTURA DI CINTE TESINO"

II/La sottoscritto/a				
nato/a a			il	
in nome e per cont	o proprio			
(oppure in qualità	di legale rappresentante d	lella ditta		con sede legale in
	via	n	C.F./P.IVA) -
	ne			
indirizzo PEC				
N° iscrizione INPS _		N° iscrizione	INAIL	
	tro delle imprese n°			
secondo le modali	tà di cui all'ari. 47 del D.P.R.	28.12.2000, n.	445 e s.m., consape	vole delle responsabilità
penali in cui incor	rre in caso di falsità in atti	e di dichiarazio	ni mendaci e delle	relative sanzioni penali
previste dall'alt. 76	6 del medesimo D.P.R. n. 445,	/2000 e s.m.,		

DICHIARA

- 1.a. di essere il legale rappresentante o suo procuratore dell'impresa;
- 1.b. che l'Impresa è iscritta al Registro delle Imprese o equivalente registro professionale o commerciale del paese di stabilimento per il settore d'attività oggetto del contratto;
- 2. l'inesistenza di condanne penali o di provvedimenti che riguardano l'attuazione di misure di prevenzione, espressamente riferite ai soggetti dell'impresa, di cui all'art. 85, comma 2 del D.Lgs.06 settembre 2011, n. 159 e ss.mm. ed ii.;
- 3. di non avere rapporti di controllo (come controllante o come controllata), con altri soggetti concorrenti alla gara di cui trattasi, ai sensi dell'art. 2359 del C.C.;
- 4. di non avere commesso nell'esercizio della propria attività errore grave, accertato con qualsiasi mezzo di prova dell'Amministrazione;
- 5. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali a favore dei lavoratori dipendenti, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- 6. di essere in regola con gli obblighi relativi al pagamento delle imposte e delle tasse, secondo la legislazione italiana o quella del paese di residenza;
- 7. di non essersi reso gravemente colpevole di false dichiarazioni nel fornire informazioni che possono essere richieste ai fini della partecipazione a gare pubbliche;
- 8. di aver preso visione degli atti di gara e di accettare, anche ai sensi e per gli effetti di cui agli artt. 1341 e 1342 del codice civile, tutte le clausole e le condizioni generali e speciali in esse contenute;

- 9. di aver formulato l'offerta tenendo conto degli obblighi connessi alle disposizioni in materia di sicurezza e protezione dei lavoratori, nonché alle condizioni di lavoro in vigore nel luogo dove deve prestarsi il servizio e delle norme previdenziali ed assistenziali;
- 10. di essere in regola con le norme che disciplinano il diritto al lavoro dei disabili, avendo ottemperato alle disposizioni della L. 23.03.1999, n. 68, ovvero non essendo soggetto alla loro applicazione;
- 11. di aver preso conoscenza di tutte le circostanze generali e particolari che possono influire sulla gestione dell'attività;
- 12. l'inesistenza delle cause di esclusione (o la posizione relativa a ciascuna di tali cause di esclusione), di cui all'art. 24 della L.P. 2/2016 in combinato disposto con l'art. 80 del D.Lgs. n. 50/2016;
- 13. di possedere la capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, con particolare riferimento all'attività di gestione del servizio in parola
- 14. di assumere a proprio carico tutte le spese inerenti e conseguenti la stipula del contratto (imposta di registro, bolli, diritti di segreteria, ecc.) nessuna esclusa ed eccettuata, costituendo a tal fine specifico deposito spese contrattuali;

Data,		
· 	FIRMA	

Allegato: Copia fotostatica del documento di identità del sottoscrittore in corso di validità

OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO DENOMINATO "PARCO AVVENTURA DI CINTE TESINO"

OFFERTA TECNICA

II/La	sottoscritto	/a				
nato	/a a			il		in qualit
di	legale	rappresentante	dell'Impresa/della	Società		
				C.F.:		
P.IVA	۸:		con sede lega	ale in		, via
					, n	
indiri	zzo PEC					
ai fin	i della valut	tazione dell'offerta te	ecnica DICHIARA			
			DICHIANA			
_		i esperienza del cond				
(desc	crizione)					
						
	2.4					
	-	ura del parco avventu	ra 			

□ 3. Costo dei biglietti e modalità di rilascio	
escrizione)	
,	
□ 4. Progetto di gestione	
escrizione)	

5. Azioni di marketing	
(descrizione)	
Data.	TIMBRO E FIRMA

Marca

da bollo

€ 16,00


OGGETTO: CONCESSIONE IN USO DEL COMPLESSO DENOMINATO "PARCO AVVENTURA"


OFFERTA ECONOMICA

II/la	sottoscritto	/a _ e	residente	a		nato/a	ı a	in	il via/piazza
					n, C.F	·			
	□ in nome e ¡	per coi	nto proprio						
	oppure								
	□ in qualità	di leg	ale rapprese	entante	della ditta				
	con sede	in			via				
	n (C.F. /P	.IVA						
	pec								
					OFFRE ¹				
					OTTAL				
il rial	lzo percentual	e del _.	,% (virgola euro 5.000,00	l	p	ercento)² da
	care sul canor misura di legg		uo posto a ba	ase di ga	ara e pari ad	euro 5.000,00	(cinquemila/	′00) (al net	to dell'I.V.A.
ПСПа	illisura ur iege	5C).							
							Firma		
									-
Data	e luogo			_					

non sono ammesse offerte pari o in ribasso, offerte comunque condizionate o offerte parziali.


in caso di discordanza, l'Amministrazione considera valida l'espressione in lettere.





ULTIMA PIANTA NUMERATA p.064 – novembre 2019

Allegato 7



COROGRAFIA CON INDIVIDUAZIONE AREA PARCO

